

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

Regolamento n. 121 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori [2016/18]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 15 giugno 2015

INDICE

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche
6. Modifiche del tipo di veicolo o di un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori ed estensione dell'omologazione
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
11. Disposizioni introduttive
12. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1. Notifica relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore, ai sensi del regolamento n. 121
2. Esempi di marchi di omologazione

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M ed N ⁽¹⁾. Esso specifica la collocazione, l'identificazione, il colore e l'illuminazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli a motore. Il suo scopo è quello di rendere visibili e accessibili i comandi, le spie e gli indicatori dei veicoli e di agevolarne l'uso in condizioni d'illuminazione diurna e notturna, in modo da ridurre i rischi di sicurezza causati dalla distrazione dell'attenzione del conducente dai compiti di guida e da errori nella scelta dei comandi.

⁽¹⁾ Definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- 2.1. «Comando», indica la parte azionata a mano di un dispositivo che consente al conducente di modificare lo stato o il funzionamento di un veicolo o di un suo sottosistema;
- 2.2. «Dispositivo», indica un elemento o un insieme di elementi usati per eseguire una o più funzioni;
- 2.3. «Indicatore», indica un dispositivo che segnala la grandezza delle caratteristiche fisiche che lo strumento è destinato a rilevare;
- 2.4. «Spazio comune», indica uno spazio in cui possono apparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione (ad esempio, simboli);
- 2.5. «Spia», indica un segnale ottico che, se acceso, attesta l'attivazione o la disattivazione di un dispositivo, la regolarità o meno di un funzionamento o di una condizione o un mancato funzionamento;
- 2.6. «Adiacente», significa che tra un simbolo di identificazione e il comando, la spia o l'indicatore che tale simbolo identifica non compare alcun altro comando, spia, indicatore o altre possibili fonti di distrazione;
- 2.7. «Fabbricante», indica la persona fisica o giuridica responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che la persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi di fabbricazione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica indipendente soggetta alla procedura di omologazione;
- 2.8. «Tipo di veicolo», indica veicoli a motore che non differiscono tra loro per disposizioni interne passibili di influenzare l'identificazione dei simboli di comandi, spie e indicatori e l'azionamento di comandi;
- 2.9. «Omologazione di un veicolo», indica l'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alle modalità di installazione, al design, alla leggibilità, al colore e alla luminosità di comandi, spie e indicatori.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo alle specifiche dei comandi, delle spie e degli indicatori va presentata dal fabbricante o dal suo mandatario.
- 3.2. Essa deve essere accompagnata dai documenti e dalle informazioni che seguono, in triplice copia:
 - 3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo;
 - 3.2.2. un elenco degli elementi specificati nella tabella del presente regolamento e la cui presenza sul veicolo è prescritta dal fabbricante in quanto comandi, spie o indicatori;
 - 3.2.3. una rappresentazione grafica dei simboli che identificano comandi, spie e indicatori; nonché
 - 3.2.4. una serie di disegni e/o fotografie che indichino la disposizione dei comandi sul veicolo nonché la collocazione di spie e indicatori;
- 3.3. al servizio tecnico, che valuta gli elementi della procedura di omologazione, va presentato un veicolo, o una parte rappresentativa di esso, munito di una serie completa di comandi, spie e indicatori quale prescritta al paragrafo 3.2.2, che rappresenti il tipo di veicolo da omologare.

4. OMOLOGAZIONE

- 4.1. Al tipo di veicolo presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento e che soddisfi i requisiti del regolamento stesso, potrà essere rilasciata l'omologazione.

- 4.2. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01, corrispondenti alla serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche che comprendono le più recenti modifiche tecniche importanti apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un tipo di veicolo diverso o allo stesso tipo di veicolo ma dotato di dispositivi non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.2.2, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.
- 4.3. Il rilascio, l'estensione, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo/parte di veicolo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
- 4.4. Su tutti i veicoli conformi a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale. Il marchio di omologazione internazionale deve essere composto da:
- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽¹⁾;
- 4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, che vanno posti a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.
- 4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento sia ripetuto il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti ai sensi dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, vanno disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione dev'essere facilmente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione va apposto sulla targhetta dei dati collocata dal fabbricante o accanto ad essa.
- 4.8. L'allegato 2 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione.
5. SPECIFICHE
- I veicoli muniti dei comandi, delle spie e degli indicatori di cui alla tabella devono soddisfare i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda la collocazione, l'identificazione, il colore e l'illuminazione di tali comandi, spie e indicatori.
- 5.1. Collocazione
- 5.1.1. I comandi che il conducente deve utilizzare durante la guida del veicolo vanno collocati in modo che il conducente li possa azionare nelle condizioni di cui al paragrafo 5.6.2.
- 5.1.2. Spie e indicatori vanno collocati in modo visibile e riconoscibile dai conducenti — sia di notte che di giorno — nelle condizioni di cui ai paragrafi 5.6.1 e 5.6.2. Non è necessario che spie e indicatori siano visibili o riconoscibili se non sono attivati.
- 5.1.3. Scritte o simboli che identifichino spie, indicatori e comandi vanno collocati sopra o accanto alle spie, agli indicatori e ai comandi che essi identificano. Nel caso di comandi multifunzionali non è necessario che simboli o scritte d'identificazione siano immediatamente adiacenti. Tuttavia, vanno posti il più vicino possibile a tale comando multifunzionale.

⁽¹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

- 5.1.4. Fatti salvi i paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, l'eventuale spia «Airbag passeggero disattivato» va posizionata all'interno del veicolo, davanti e al di sopra del punto H di progetto dei sedili del conducente e del/dei passeggero/i anteriore/i nella loro posizione più avanzata. La spia che avverte gli occupanti dei sedili anteriori che l'airbag situato sul lato del passeggero è disattivato deve essere visibile al conducente e al/ai passeggero/i anteriore/i in tutte le condizioni di guida.
- 5.2. Identificazione
- 5.2.1. Se effettivamente montati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nella colonna 3 della tabella vanno identificati dai simboli corrispondenti riportati nella colonna 2 della tabella. Questa prescrizione non si applica al comando dell'avvisatore acustico (un segnale di avvertimento di tipo acustico) se esso è azionato da un dispositivo a forma di cerchio o da un cordone. Se per identificare comandi, spie e indicatori si usa un simbolo non elencato nella tabella, si raccomanda di usare uno dei simboli designati a questo scopo dalla norma ISO 2575:2004, se ne esiste uno e se esso è adatto all'applicazione interessata.
- 5.2.2. Per identificare comandi, spie o indicatori non compresi nella tabella o nella norma ISO 2575:2004, il fabbricante può usare un simbolo di propria invenzione. Esso potrà contenere indicazioni alfanumeriche riconosciute a livello internazionale. Tutti i simboli utilizzati devono essere conformi ai principi grafici descritti al paragrafo 4 della norma ISO 2575:2004.
- 5.2.3. Se necessario per ragioni di chiarezza, si possono usare simboli aggiuntivi associandoli ai simboli descritti nella tabella o nella norma ISO 2575:2004.
- 5.2.4. I simboli aggiuntivi o supplementari usati dal fabbricante non devono essere confusi con i simboli descritti dal presente regolamento.
- 5.2.5. Se si combinano un comando, un indicatore o una spia per la stessa funzione, per identificare tale combinazione basta un solo simbolo.
- 5.2.6. A parte quanto previsto al paragrafo 5.2.7, tutti i simboli di identificazione di spie, indicatori e comandi elencati nella tabella o nella norma ISO 2575:2004 devono apparire al conducente disposti verticalmente. In caso di comandi rotanti, questa disposizione si applica al comando in posizione disattivata («off»).
- 5.2.7. Nei casi seguenti non è necessario che i simboli di identificazione appaiano al conducente disposti verticalmente:
- 5.2.7.1. comando dell'avvisatore acustico;
- 5.2.7.2. comandi, spie e indicatori collocati sul volante, quando la posizione del volante è tale da permettere al veicolo a motore di avanzare secondo una linea non retta; e
- 5.2.7.3. comandi rotanti che non possono essere disattivati (privi della posizione «off»).
- 5.2.8. Ciascun comando di sistemi preposti al controllo automatico della velocità del veicolo (cruise control), del riscaldamento e del condizionamento dell'aria va identificato da un simbolo proprio per ogni singola funzione di tali sistemi.
- 5.2.9. Se effettivamente montato, ogni comando che regoli in continuo la funzione di un sistema deve avere modalità di identificazione che indichino i limiti del campo di regolazione di tale funzione.
- Se per identificare i limiti del campo di regolazione di una funzione di temperatura si usa una codificazione basata su colori, il colore rosso identificherà il limite caldo, il colore blu quello freddo. Se lo stato o il limite di una funzione sono indicati da un indicatore separato dal comando relativo a tale funzione e non adiacente ad esso, comando e indicatore devono essere identificati separatamente in conformità al paragrafo 5.1.3.
- 5.2.10. Le funzioni automatiche possono essere indicate con il pertinente simbolo della voce corrispondente, come indicato alla colonna 1 della tabella, e ponendo sopra o accanto alla sua sagoma la lettera aggiuntiva «A» o la scritta «AUTO».

- 5.3. Illuminamento
- 5.3.1. I simboli di identificazione di comandi contraddistinti dalla parola «SÌ» nella colonna 4 della tabella devono potersi illuminare in concomitanza con l'accensione delle luci di posizione. Questa prescrizione non si applica ai comandi collocati sul pavimento, sulla console portaoggetti, sul volante, sul piantone dello sterzo o nella zona sovrastante il parabrezza né ai comandi del riscaldamento e condizionamento dell'aria se l'impianto non convoglia l'aria direttamente sul parabrezza.
- 5.3.2. Gli indicatori e i loro simboli di identificazione contraddistinti dalla parola «SÌ» nella colonna 4 della tabella devono potersi illuminare ogni qual volta il dispositivo di avviamento e/o di arresto del motore si trovi in una posizione che consenta l'accensione del motore e se le luci di posizione sono accese.
- 5.3.3. Non è necessario che gli indicatori, i loro simboli di identificazione e i simboli di identificazione dei comandi siano illuminati quando i proiettori vengono fatti lampeggiare o sono accesi come luci di circolazione diurne.
- 5.3.4. A discrezione del fabbricante, ogni comando, indicatore e loro simboli di identificazione possono illuminarsi in qualsiasi momento.
- 5.3.5. Una spia deve accendersi solo quando identifica un cattivo funzionamento o una condizione del veicolo — alla cui indicazione essa è destinata — o durante un controllo delle lampadine.
- 5.3.6. Luminosità delle spie
- Vanno adottati mezzi idonei a rendere le spie e i loro simboli di identificazione visibili e riconoscibili per il conducente in tutte le condizioni di guida.
- 5.4. Colore
- 5.4.1. La luce di ciascuna delle spie elencate nella tabella sarà del colore indicato nella colonna 5 di tale tabella.
- 5.4.1.1. Tuttavia, se già installato sul veicolo nei modi indicati dalla tabella con le caratteristiche di colore di cui alla colonna 5, ogni simbolo contrassegnato dalla nota¹⁸ può essere indicato in altri colori per esprimere significati diversi, in base alla classificazione generale dei colori proposta al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2004.
- 5.4.2. Il fabbricante può scegliere il colore degli indicatori e delle spie nonché dei simboli di identificazione degli indicatori e dei comandi non elencati nella tabella purché tale colore non si presti a confusioni e non mascheri i simboli di identificazione delle spie, dei comandi e degli indicatori specificati nella tabella. La scelta del colore avverrà in base agli orientamenti indicati al paragrafo 5 della norma ISO 2575:2004.
- 5.4.3. Ogni simbolo che identifichi spie, comandi e indicatori deve risaltare distintamente sullo sfondo.
- 5.4.4. La parte scura di un simbolo può essere sostituita dalla sua sagoma.
- 5.5. Spazio comune per la visualizzazione di informazioni multiple
- 5.5.1. Per visualizzare informazioni provenienti da più fonti si può prevedere uno spazio comune che soddisfi le seguenti condizioni:
- 5.5.1.1. spie e indicatori dello spazio comune devono fornire le pertinenti informazioni non appena si verifica la condizione per il loro funzionamento.
- 5.5.1.2. Quando si verifica la condizione di funzionamento per attivare 2 o più spie, le informazioni pertinenti devono:
- 5.5.1.2.1. essere ripetute automaticamente in sequenza; oppure
- 5.5.1.2.2. essere indicate in modo visibile e tale da poter essere scelte e visualizzate dal conducente alle condizioni di cui al paragrafo 5.6.2.

- 5.5.1.3. Le spie che indicano un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione e delle cinture di sicurezza non devono trovarsi nello stesso spazio comune.
- 5.5.1.4. Se in uno spazio comune si trova una spia indicante un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione o delle cinture di sicurezza, essa deve escludere ogni altro simbolo presente nello spazio comune se si verificano le condizioni per la sua attivazione.
- 5.5.1.5. Escluse le spie che indicano un cattivo funzionamento dell'impianto frenante, dei proiettori abbaglianti, degli indicatori di direzione e delle cinture di sicurezza, l'informazione può estinguersi automaticamente o per intervento del conducente.
- 5.5.1.6. Fatto salvo quanto prescritto in regolamenti specifici, le prescrizioni relative ai colori delle spie non si applicano quando le spie si trovano in uno spazio comune.
- 5.6. Condizioni
- 5.6.1. Il conducente deve essersi adattato alle condizioni di luminosità dell'ambiente.
- 5.6.2. Il conducente deve essere ritenuto dal sistema di protezione contro gli urti, regolato secondo le istruzioni del fabbricante, ed essere libero di muoversi entro i limiti imposti da tale sistema.
6. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO, O DI UN ASPETTO QUALSIASI DELLE SPECIFICHE RELATIVE AI COMANDI, ALLE SPIE E AGLI INDICATORI, ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- 6.1. Ogni modifica apportata al tipo di veicolo o a un aspetto qualsiasi delle specifiche relative ai comandi, alle spie e agli indicatori oppure all'elenco di cui al paragrafo 3.2.2, va notificata all'autorità di omologazione che ha omologato tale tipo di veicolo. In tal caso, l'autorità di omologazione può:
- 6.1.1. ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e ritenere che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure
- 6.1.2. chiedere una seconda relazione di valutazione ai servizi tecnici che effettuano le prove.
- 6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 4.3.
- 6.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve attribuire un numero di serie a ogni scheda di notifica redatta appositamente per l'estensione e informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- Le modalità di controllo della conformità della produzione sono quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e devono rispettare le disposizioni che seguono.
- 7.1. I veicoli omologati in conformità al presente regolamento devono essere fabbricati in modo conforme al tipo omologato, rispettando quindi le prescrizioni di cui al paragrafo 5.
- 7.2. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche dovrà essere di una volta ogni due anni.
8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 8.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui sopra cessano di essere soddisfatti o se un veicolo recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato.

8.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, avvisa senza indugio di ciò le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa del tutto la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità, appena ricevuta la pertinente notifica, informa a sua volta le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di un'omologazione rilasciata in altri paesi.

11. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

11.1. A partire dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono:

- a) rifiutare il rilascio di un'omologazione ECE a un tipo di veicolo che rientri nel presente regolamento;
- b) vietare la vendita o l'entrata in servizio di un tipo di veicolo, rispetto alle specifiche fissate per comandi, spie e indicatori,

se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento.

11.2. Per 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, rispetto alle specifiche fissate per comandi, spie e indicatori, se il tipo di veicolo non soddisfa i requisiti del presente regolamento.


12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE



12.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi delle serie di modifiche 01 del presente regolamento.


12.2. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare estensioni di omologazioni rilasciate ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento.




12.3. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

Illuminamento e colori dei simboli

N	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Voce	Simbolo ⁽²⁾	Funzione	Illuminamento	Colore
1.	Interruttore generale di illuminazione La spia non può fungere anche da spia per le luci di posizione (laterali)	 ⁽¹⁾	Comando	No	
			Spia ⁽¹²⁾	Sì	Verde
2.	Proiettori anabbaglianti	 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽¹³⁾	Comando	No	—
			Spia	Sì	Verde

N	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Voce	Simbolo (2)	Funzione	Illuminamento	Colore
3.	Proiettori abbaglianti	 (1) (13) (18)	Comando	No	—
			Spia	Sì	Blu
3b.	Funzioni automatiche del fascio abbagliante	 oppure  (1) (6) (13)	Comando	No	—
			Spia	Sì	—
4.	Dispositivo tergifari (con comando di avviamento separato)	 (13)	Comando	No	
5.	Indicatori di direzione	 (1) (3)	Comando	No	
			Spia	Sì	Verde
6.	Segnalazione luminosa di pericolo	 (1)	Comando	Sì	
			Spia (4)	Sì	Rosso
7.	Proiettori fendinebbia anteriori	 (1)	Comando	No	
			Spia	Sì	Verde
8.	Proiettore fendinebbia posteriore	 (1)	Comando	No	
			Spia	Sì	Giallo
9.	Livello del carburante	 oppure  (18)	Spia	Sì	Giallo
			Indicatore	Sì	
10.	Pressione olio motore	 (5) (18)	Spia	Sì	Rosso
			Indicatore	Sì	
11.	Temperatura del liquido di raffreddamento del motore	 (5) (18)	Spia	Sì	Rosso
			Indicatore	Sì	
12.	Livello di carica della batteria	 (18)	Spia	Sì	Rosso
			Indicatore	Sì	
13.	Tergicristallo del parabrezza (continuo)		Comando	Sì	
14.	Bloccaggio elettrico degli interruttori di apertura dei finestrini	 oppure 	Comando	No	

N	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Voce	Simbolo (2)	Funzione	Illuminamento	Colore
15.	Sistema di lavaggio del parabrezza		Comando	Sì	
16.	Sistema di lavaggio e di tergi-cristallo del parabrezza		Comando	Sì	
17.	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza (con comando di messa in funzione separato)		Comando	Sì	
			Spia	Sì	Giallo
18.	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore (con comando di messa in funzione separato)		Comando	Sì	
			Spia	Sì	Giallo
19.	Luci di posizione, luci di posizione laterali e/o luci d'ingombro		Comando	No	
			Spia (12)	Sì (6)	Verde
20.	Luci di stazionamento		Comando	No	
			Spia	Sì	Verde
21.	Cintura di sicurezza		Spia	Sì	Rosso
22.	Cattivo funzionamento dell'airbag		Spia	Sì	Giallo e/o rosso
23.	Cattivo funzionamento dell'airbag laterale		Spia	Sì	Giallo e/o rosso
24.	Airbag del passeggero disattivato		Spia	Sì	Giallo
25.	Cattivo funzionamento dell'impianto frenante		Spia	Sì	Cfr. i regolamenti nn. 13-H e 13 a seconda dei casi
26.	Cattivo funzionamento del sistema ABS		Spia	Sì	Giallo

N	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Voce	Simbolo ⁽²⁾	Funzione	Illuminamento	Colore
27.	Tachimetro	km/h (per indicazioni in chilometri); mph (per indicazioni in miglia) ⁽¹⁴⁾	Indicatore	Sì	
28.	Freno di stazionamento	 ⁽⁹⁾	Spia	Sì	Cfr. i regolamenti nn. 13-H e 13 a seconda dei casi
29.	Avvisatore acustico		Comando	No	
30.	Sistema diagnostico di bordo relativo al motore o cattivo funzionamento del motore		Spia	Sì	Giallo
31.	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)		Spia	Sì	Giallo
32.	Dispositivo di avviamento a freddo (choke)		Comando	No	
			Spia		Giallo
33.	Impianto di condizionamento dell'aria	 o A/C	Comando	Sì	
34.	Selettore delle posizioni del cambio automatico: parcheggio, retromarcia, folle, marcia avanti	P R N D ⁽¹⁰⁾	Indicatore	Sì	
35.	Avviamento del motore	 ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁹⁾	Comando	No	
36.	Arresto del motore	 ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁹⁾	Comando	Sì	
37.	Usura delle guarnizioni dei freni	 ⁽⁹⁾	Spia	Sì	Giallo
38.	Sistema di riscaldamento		Comando	Sì	
39.	Ventilatore dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento dell'aria	 ⁽¹⁾	Comando	Sì	
40.	Regolazione dell'inclinazione dei proiettori	 oppure  nonché  ⁽¹³⁾	Comando	No	

N	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Voce	Simbolo ⁽²⁾	Funzione	Illuminamento	Colore
41.	Contachilometri	km (per indicazioni in chilometri); miles (per indicazioni in miglia) ⁽¹⁵⁾	Indicatore	Sì	
42a.	Pressione insufficiente dei pneumatici (cattivo funzionamento compreso)	 ⁽¹⁶⁾	Spia	Sì	Giallo
42b.	Pressione insufficiente dei pneumatici (cattivo funzionamento compreso) con indicazione del pneumatico interessato	 ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾	Spia	Sì	Giallo
43.	Controllo elettronico della stabilità (ESC)	 o ESC ⁽¹⁷⁾	Spia	Sì	Giallo
44.	Sistema di controllo elettronico della stabilità disattivato «OFF»	 o OFF ESC OFF ⁽¹⁷⁾ ⁽²⁰⁾	Comando	Sì	
			Spia	Sì	Giallo

⁽¹⁾ La superficie del riquadro in cui figura il simbolo può essere di colore uniforme.

⁽²⁾ I simboli di cui al presente regolamento sono sostanzialmente identici a quelli descritti nella norma ISO 2575:2004. Mantenere le proporzioni delle dimensioni specificate nella norma ISO 2575:2004.

⁽³⁾ Le due frecce costituiscono un unico simbolo. Se i comandi o le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra funzionano in modo indipendente, le due frecce possono essere considerate simboli distinti ed essere separate l'una dall'altra.

⁽⁴⁾ Non necessaria se le frecce delle spie dell'indicatore di direzione, che di solito funzionano in modo indipendente, lampeggiano simultaneamente come spia per segnalazione di emergenza.

⁽⁵⁾ Il simbolo della pressione dell'olio del motore e quello della temperatura del liquido di raffreddamento del motore possono essere combinati in un'unica spia.

⁽⁶⁾ Non è necessario un sistema separato di identificazione se la funzione è combinata con l'interruttore generale dell'illuminazione.

⁽⁷⁾ Se si usa un'unica spia per indicare un cattivo funzionamento dell'airbag, occorre usare il simbolo di cattivo funzionamento dell'airbag (22).

⁽⁸⁾ Le parti contraenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentivano o imponevano l'uso di un testo per questa funzione possono, per un periodo di 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuare a consentire o a imporre, per i veicoli da immatricolare nei rispettivi paesi, l'uso di un testo in aggiunta ai simboli prescritti.

⁽⁹⁾ Se si usa un'unica spia per indicare varie condizioni dell'impianto frenante, occorre usare il simbolo di cattivo funzionamento dell'impianto frenante.

⁽¹⁰⁾ La lettera «D» può essere sostituita o completata da uno o più caratteri alfanumerici o simboli scelti dal fabbricante per indicare modalità di selezione aggiuntive.

⁽¹¹⁾ Da usare se il comando di avviamento del motore è separato dalla chiave di contatto.

⁽¹²⁾ Non necessario se le luci del cruscotto si accendono automaticamente quando si aziona l'interruttore generale di illuminazione.

⁽¹³⁾ Si possono usare simboli contenenti cinque linee anziché quattro (e viceversa).

⁽¹⁴⁾ Il testo di identificazione richiesto può apparire in lettere maiuscole e/o minuscole.

⁽¹⁵⁾ Il testo di identificazione richiesto deve apparire in lettere minuscole. Se l'indicazione è in miglia, si può usare un'abbreviazione.

⁽¹⁶⁾ Aggiuntivamente, si può usare una delle spie della pressione insufficiente del pneumatico per indicare un cattivo funzionamento del sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS).

⁽¹⁷⁾ La sagoma di veicolo qui mostrata non intende essere obbligatoria ma è quella raccomandata. Se si vuole rappresentare meglio un determinato veicolo, si possono usare sagome alternative.

⁽¹⁸⁾ Il simbolo può assumere colori diversi da quelli indicati nella colonna 5 per esprimere significati diversi in base alla classificazione generale dei colori di cui al paragrafo 5 della norma ISO 2575-2004.


⁽¹⁹⁾ Le funzioni «Avvio» e «Arresto» possono essere riunite in un solo comando. In alternativa al/ai simbolo/i prescritto/i si può usare il testo «AVVIO» e/o «ARRESTO» o una combinazione di simboli e testi. Il testo può essere scritto in lettere maiuscole e/o minuscole.

⁽²⁰⁾ Le lettere supplementari «OFF» possono essere collocate sopra o accanto alla sagoma del simbolo della voce n. 43. Il carattere delle lettere «OFF» o «ESC OFF» non intende essere obbligatorio (NB: le lettere «OFF» ed «ESC OFF» vanno mantenute in inglese e non devono essere tradotte).

ALLEGATO 1

SCHEDA DI NOTIFICA

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]



redatta da:

Nome dell'amministrazione

.....
.....
.....

- Riguardante ⁽²⁾: il rilascio dell'omologazione
- l'estensione dell'omologazione
- il rifiuto dell'omologazione
- la revoca dell'omologazione
- la cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto concerne la collocazione e l'identificazione di comandi manuali, spie e indicatori di un veicolo a motore, ai sensi del regolamento n. 121.

N. dell'omologazione: N. dell'estensione:

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo:
2. Nome del fabbricante del tipo di veicolo:
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante:
5. Data della domanda di omologazione:
6. Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione:
7. Data del verbale di prova:
8. Numero del verbale di prova:
9. Descrizione sintetica:

	Comandi manuali, spie e indicatori presenti sul veicolo:	Conformità:
9.1.		sì/no ⁽²⁾
9.2.		sì/no ⁽²⁾
...		sì/no ⁽²⁾

10. Osservazioni

.....
.....
.....

11. Posizione del marchio di omologazione:
12. Eventuale/i motivo/i dell'estensione:
.....
13. Rilascio/estensione/rifiuto/revoca dell'omologazione ⁽¹⁾
14. Luogo:
15. Data:
16. Firma
17. A richiesta, è possibile ottenere i seguenti documenti, recanti il suindicato numero di omologazione:
.....
.....

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. il paragrafo 4.4 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato, per quanto concerne la collocazione e l'identificazione di comandi manuali, spie e indicatori, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e con il numero di omologazione 011234. Le prime due cifre (01) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 121, modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO B

(Cfr. il paragrafo 4.5 del presente regolamento)



a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 121 e del regolamento n. 33 ⁽¹⁾. Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date di rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 121 comprendeva la serie di modifiche 01 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originaria.

⁽¹⁾ Numero indicato a mero titolo d'esempio.